Sezione: **Libertà di pensiero,coscienza e religione.** Libertà religiosa collettiva.

Titolo: *Libertà di espressione c. libertà religiosa: il difficile equilibrio nella tutela della manifestazione del pensiero e della sensibilità dei credenti.*

Autore: SILVIA ANGELETTI

Sentenza di Riferimento: Corte europea dei diritti umani, Decisione del 20 settembre 1994, *Otto Preminger Institut c. Austria* (ricorso n. 13470/87)

Parametro convenzionale: art. 9; art.10

Parole chiave: libertà di espressione; sentimento religioso; democrazia; pluralismo; espressione artistica

Tra le questioni più attuali alle quali dà origine il confronto (e il conflitto) della libertà religiosa con altri diritti fondamentali, particolarmente vivace si presenta il dibattito intorno al rapporto tra diritto di manifestazione del pensiero e protezione della libertà e del sentimento religioso.

La Corte europea dei diritti umani si è trovata ad affrontare diversi casi che vedono in discussione le due libertà, entrambe reputate essenziali per una società democratica, ed ha elaborato in materia una giurisprudenza ormai consolidata (quantomeno rispetto ad alcune affermazioni di principio).

I principali punti fermi nelle decisioni dei giudici di Strasburgo, hanno trovato sostegno anche nelle dichiarazioni rese dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in alcuni documenti dedicati a questo tema (Risoluzione 1510 / 2006, *Freedom of expression and respect for religious beliefs;* Raccomandazione 1805 / 2007, *Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion;* Risoluzione 1577 / 2007, *Towards decriminalisation of defamation).*

Prendendo le mosse dall'affermazione circa il carattere fondamentale della libertà di espressione del pensiero, anche quando quest'ultimo sia accolto con disturbo o rechi offesa ad alcuni segmenti della società, la Corte giunge tuttavia a conclusioni non del tutto in sintonia con tali premesse, con

riguardo ad alcuni casi nei quali, a fronte di una espressione (per lo più artistica), legittima ma reputata offensiva, vi è in gioco la sensibilità religiosa di una comunità di credenti.

Facendo leva sull'art. 10 CEDU, secondo il quale la libertà d'espressione comporta *doveri e responsabilità*, i giudici europei riconoscono la legittimità di una restrizione del diritto in questione quando la stessa è motivata dall'esigenza di proteggere il sentimento religioso dei fedeli (considerato implicitamente una componente della libertà religiosa), e la sua adozione risponda al parametro della proporzionalità rispetto all'obiettivo da raggiungere.

Proprio la difficoltà di ravvisare la sussistenza di quest'ultimo requisito, insieme alle perplessità suscitate dallo spostamento concettuale dalla tutela della *libertà* religiosa a quella della *sensibilità* religiosa, sono all'origine del notevole interesse della dottrina (in gran parte orientato in senso critico) per il caso *Otto Preminger Institut v. Austria*, nel quale la Corte imposta una riflessione i cui contenuti rimarranno pressoché intatti fino ad oggi, sebbene alcune decisioni più recenti lascino intravedere un mutamento di rotta da parte dei giudici europei. […]

Il caso, molto noto e commentato, risale al 1994 ed ha origine dal ricorso di un'associazione culturale, la *Otto Preminger Institut* (OPI), organizzazione no – profit operante a Innsbruck, con l'obiettivo di promuovere iniziative culturali attraverso l'uso (anche) di mezzi audiovisivi.

L'associazione programma la proiezione di un film ("*Das Liebeskonzil*"), tratto da una tragedia satirica di Oskar Panizza del 1894, in cui sono rappresentate in chiave grottesca le figure del Dio cristiano, della Vergine Maria e di Gesù. Nel film, i tre protagonisti si rivolgono al diavolo affinché li aiuti a trovare il modo di punire l'uomo per la sua lascivia; Satana esaudirà la richiesta diffondendo la sifilide tra gli esseri umani.

La proiezione del film è anticipata da una diffusa pubblicità, in cui si racconta la trama e si avverte che la visione è vietata ai minori d'età.

Nonostante le precauzioni adottate, le autorità locali, su segnalazione della diocesi cattolica della città, impediscono la proiezione del film per violazione del Codice penale.

Il Codice prevede, infatti, la punibilità di comportamenti che sviliscono e offendono persone, istituzioni, dogmi di una comunità religiosa riconosciuta nel Paese. La Corte d'Appello, adita senza successo dall'associazione, osserva in proposito che la libertà dell'arte deve trovare un limite nel diritto altrui alla libertà di religione e nel dovere dello Stato di salvaguardare una società basata sull'ordine e la tolleranza.

Con i medesimi argomenti, il governo difende di fronte ai giudici europei la decisione adottata: i tribunali di Innsbruck hanno agito per difendere i sentimenti religiosi altrui, in particolare il diritto dei fedeli cattolici di non essere offesi nelle proprie convinzioni.

Dovendo tener conto del fatto che la maggioranza della popolazione residente è cattolica, la censura preventiva, secondo il governo, si è resa necessaria allo scopo di prevenire i probabili disordini e le tensioni che sarebbero seguite alla proiezione del film.

Come sopra accennato, le considerazioni della Corte europea, in questo caso, sembrano muoversi lungo due direzioni, non senza qualche contraddizione.

In primo luogo, i giudici europei affermano il principio per il quale la libertà d'espressione deve essere considerata uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e condizione ineliminabile per il suo sviluppo. Per questa ragione, l'esercizio di tale diritto va garantito non solo qualora si esprima in affermazioni che incontrano il consenso pubblico o che si mostrano inoffensive, bensì anche ove assume le forme di opinioni scioccanti, in grado di disturbare o offendere settori della società o istituzioni; è questa la risposta più efficace e coerente alla domanda di tolleranza, pluralismo e apertura al dialogo, senza i quali non esiste un'autentica società democratica.

Coerentemente con l'impostazione di partenza, ai fedeli è chiesto di saper tollerare e accettare la propaganda di dottrine contrarie alla propria fede e il rifiuto delle convinzioni che essi professano; quanti esercitano la propria libertà di culto, infatti, non possono attendersi ragionevolmente che la religione vada esente da ogni forma di critica pubblica.

In casi estremi, tuttavia, le forme e i metodi, attraverso i quali si esprimono l'opposizione o la critica, possono essere tali da inibire in concreto la stessa pratica della libertà religiosa.

Al riguardo, la Corte ricorda che l'esercizio della libertà d'espressione si accompagna a doveri e responsabilità; tale impegno, ove si tocchino materie religiosamente sensibili, può giustificare l'obbligo di astenersi dall'uso di un linguaggio e di toni gratuitamente offensivi e che non offrono un serio contributo al dibattito pubblico.

Nel caso di specie, osservano i giudici di Strasburgo, è compito dello Stato stabilire quale sia l'esigenza prioritaria da salvaguardare, tra la libertà d'espressione artistica e il diritto dei fedeli a non vedere offesa la propria sensibilità di credenti.

Solo le autorità pubbliche, infatti, conoscendo la densità di presenza religiosa dell'area interessata (il Tirolo vede una larga preponderanza di cattolici), sono in grado di prevedere quali danni alla armonia sociale possano conseguire ad una situazione nella quale la maggioranza della popolazione percepisce di subire un attacco alle proprie convinzioni religiose.

In questa opera di bilanciamento e di analisi si esprime, nel caso di specie, il margine di discrezionalità che è proprio di ogni Stato membro della Convenzione, considerato garante dell'interesse generale e mediatore dei conflitti interni.

Poiché, ad avviso della Corte, è lecito ritenere che il rispetto per i sentimenti religiosi dei credenti cattolici sia stato violato, offrendo un'immagine provocatoriamente offensiva di quanto è oggetto di adorazione e di venerazione religiosa, le autorità austriache hanno agito entro l'ambito previsto dal secondo § dell'art. 10, cercando di salvaguardare uno scopo legittimo, ravvisabile nella protezione dei diritti altrui e nel mantenimento dell'ordine pubblico. Il margine di discrezionalità non è stato superato, dunque non si rileva alcuna violazione dell'art. 10 CEDU.

Una larga parte della dottrina, come accennato in precedenza, ha messo in rilievo i limiti di questa decisione, soprattutto se la si ponga sotto la lente della necessità, imposta allo Stato membro, di dare corso ad una misura restrittiva in modo proporzionale rispetto all'obiettivo da tutelare.

È evidente, infatti, che le precauzioni già adottate dall'associazione, unite al carattere solo predittivo di quelle che sarebbero state le probabili reazioni della comunità cattolica della città, inducono a ritenere eccessiva la misura della censura preventiva.

Più di una perplessità, inoltre, solleva la scelta di ricondurre la tutela del sentimento religioso dei fedeli ai parametri indicati all'art. 9 CEDU. Alcuni anni prima, la Commissione europea dei diritti umani, chiamata a pronunciarsi sul noto caso dei "*Versi satanici*" di Salman Rushdie, aveva espresso sul punto un parere negativo. Secondo la Commissione, dall'art. 9 non era possibile trarre indicazioni esplicite circa il compito dello Stato di tutelare il sentimento religioso dei credenti contro legittime forme di manifestazione di un pensiero critico (*Choudhury v. The United Kingdom*, (ricorso n. 17439/90).

Il problema, più volte messo in luce dalla dottrina, è che l'idea che occorre proteggere il sentimento religioso dei credenti, eventualmente ricorrendo al richiamo ai doveri ed alle responsabilità che accompagnano l'esercizio della libertà d'espressione, rischia di mettere a dura prova la critica pubblica della religione, imponendo una particolare attenzione a chi esprime il proprio pensiero (in qualsiasi forma) su temi di natura religiosa.

In alcune decisioni successive, riprendendo i principi – chiave espressi nella sentenza in commento, in merito al legame tra libertà d'espressione e società democratica, la Corte europea sembra voler attribuire minore enfasi all'esigenza della protezione della sensibilità religiosa, privilegiando invece ciò che attiene al dibattito pubblico, dunque mostrandosi meno incline ad avallare le limitazioni imposte dalle autorità statali a manifestazioni del pensiero utili a stimolare e approfondire la conoscenza e il confronto su temi di carattere morale, spirituale, religioso, che rivestano un particolare interesse per l'opinione pubblica (es. *Giniewski v. France*, (ricorso n. 64016/00); *Paturel v. France*, (ricorso n. 54968/00).

Precedenti:

Corte europea dei diritti umani, *Handyside v. The United Kingdom*, (ricorso n. 5493/72); *Choudhury v. The United Kingdom*, (ricorso n. 17439/90).

Casi successivi:

Corte europea dei diritti umani, *Wingrove v. The United Kingdom*, (ricorso n. 17419/90), *Paturel v. France*, (ricorso n. 54968/00), *Giniewski v. France*, (ricorso n. 64016/00), *Aydin Tatlav v. Turquie* (ricorso n. 50692/99), *Soulas et autres c. France*, (ricorso n. 15948/03).

Riferimenti bibliografici:

Martínez – Torrón J., *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», 2, 1993, p. 335 ss.

Wachsmann P., *La religion et la liberté d'expression: sur un arrêt regrettable de la Cour Européenne des droits de l'homme*, in «Revue universelle des droits de l'homme», 1994, p. 441 ss.

Margiotta Broglio F., *Uno scontro tra libertà: la sentenza "Otto Preminger – Institut" della Corte Europea*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 1995 / 2, p. 368 ss.

Rigaux F., *La liberté d'expression et ses limites*, in «Revue Trimestrielle des droits de l'homme», 1995, p. 401 ss.

Cannone A., *Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia religiosa*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», 1996 / 2, p. 264 ss.

Gonzalez G., *La Convention Européenne des droits de l'homme et la liberté des religions*, Paris, 1997, p. 42 ss.

Levinet M., *L'incertaine détermination des limites de la liberté d'expression. Réflexions sur les arrêts rendus par la Cour de Strasbourg en 1995 – 1996 à propos de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme*, in «Revue Française de droit administratif», 1997, p. 999 ss.

Lariccia S., *Art. 9, Libertà di pensiero, coscienza e religione*, in Bartole S., Conforti B., Raimondi G., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 319 ss.

Martínez – Torrón J., *Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 1, 2008, p. 15 ss.

(13.01.2010)